



la tutela delle lavoratrici in gravidanza e del puerperio

La gestione dei casi di lavoratrici gravide, puerpere, ovvero in allattamento fino sette mesi dopo il parto, viene effettuato in ottemperanza ai disposti di cui al d.lgs 645/96n e d. lgs 151/01, secondo la procedura di seguito riportata.

1 - SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di gestire -conformemente alle disposizioni vigenti- la presenza nell'Istituto Scolastico di "lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto", valutando i rischi per la loro sicurezza e salute, nonché quelli relativi al nascituro o neonato.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura in ottemperanza al d.lgs 151/01, si applica nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28 d.lgs 81/08 e smi, in tutti i casi di presenza nell'Istituto Scolastico di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

La presente procedura non si applica -in quanto non dovuto- nei casi un cui, contestualmente alla comunicazione di gestazione, la lavoratrice dia formale e contestuale comunicazione di "gravidanza a rischio", che determina sospensione del lavoro.

3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

d.lgs 25/11/96, n. 645

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

4 - PREMESSA

La presente nota viene redatta in riferimento alle indicazioni dell'articolo 11 del d.lgs 151/01 "1.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui agli articoli 17 e 28 del d.lgs 81/08, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, individuando le misure di prevenzione e protezione da



adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dagli articoli 36 e 37 del d.lgs 81/08, comprende quello di informare le lavoratrici, in ordine ai risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Di seguito si riportano i principali riferimenti legislativi che hanno dato origine alla presente valutazione:

5.1 - d.lgs 25/11/96, n. 645

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299).

art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

art. 2 Linee direttive

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, sono recepite le linee direttive elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttive adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

art. 3 Divieto di esposizione

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

art. 4 Valutazione e informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di



cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, (abrogata dal d.lgs 81/08) valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttive stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, oggi dal d.lgs 81/08 articolo 36 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

art. 5 Misure di protezione e di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestualmente informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

art. 6 Lavoro notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

art. 7 Esami prenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.



art. 8 Aggiornamento allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

art. 9 Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, oggi dal Testo Unico D. lgs81/08 dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

Allegato I

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'articolo 4

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivanti;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;



f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi: Processi industriale che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro - Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato II

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1

1. Agenti

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 1

1. Agenti

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misure in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

5.2 - d.lgs 26/03/01 n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

art. 1 Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, frutto in alternativa al congedo di maternità;



- c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

art. 7. Lavori vietati

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.



art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

art. 11. Valutazione dei rischi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttive elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

* il riferimento al d.lgs 626/94 viene mantenuto nelle pagine precedenti in quanto si sono riportati stralci della legislazione di riferimento d.lgs 151/01, mentre nel seguito la valutazione vera e propria viene riferita alla legislazione oggi in vigore, il d. lgs 81/08 TESTO UNICO

A seguire vengono riportati:

allegato A (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7);
allegato B (elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7);
allegato C (elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 11).

Viene omessa la **Tabella 1**: Variabili sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici madri (gestanti ed in allattamento).



Lavori vietati alle lavoratrici madri (artt. 7 e 8 - d.lgs 151/01)

Allegato A (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7)

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal d.lgs. 345/99 e dal d.lgs. 262/2000 e cioè:

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n.321/56;
- b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del d.lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al d.lgs. 91/93 e al d.lgs. 92/93.

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del d.lgs. 52/97 e successive modificazioni e integrazioni e del d.lgs. 285/98;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

- 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7) può ridurre la fertilità (R60);
 - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)»;
 - d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del d.lgs. 626/94;
 - e) piombo e composti;
 - f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del d.lgs. 626/94. [Vd]
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al dpr n.302/56.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto



I.3.

- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del DPR n.547/55.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghi, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica].
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del d.lgs. 285/92, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.



- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
- B) quelli indicati nella tabella allegata al dpr 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al dpr 1124/65, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B:

Allegato B (elenco non esaurente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7)

A. Lavoratrici gestanti:

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,

immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.



2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C (elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11)

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di

provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica

mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.

67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e smi.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Inoltre:

E' vietata l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.



Lavoro notturno. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 1)

Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratricidi cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'Allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'Allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'Allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimicotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.



6. PROCEDURA DI GESTIONE

In tutti i casi in cui l'Istituto viene informato dello stato di gravidanza di una lavoratrice, si devono valutare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, ed i processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del d.lgs 151/2001.

I risultati della valutazione sono comunicati per iscritto alle lavoratrici, la cui mansione è stata oggetto della valutazione.

6.1 Limitazione al lavoro delle donne gravide

La normativa vigente dispone il divieto di adibire ad alcune attività lavorative le donne gravide. Nell'allegato A del d.lgs 151/01, è riportato l'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, a cui è vietato adibire le lavoratrici gravide.

6.2 Informazione a tutte le lavoratrici

L'Istituto Scolastico informa tutte le lavoratrici affinché, in caso di gravidanza, le medesime provvedano a darne immediatamente comunicazione allo stesso.

In ottemperanza ai disposti del d.lgs 151/2001, la "lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto", informa l'Istituto del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Ricevuta la comunicazione, il Dirigente Scolastico attiva rspp ed il medico competente, affinché analizzino la situazione eseguendo specifica valutazione.

Il Dirigente Scolastico comunica alla lavoratrice i risultati della valutazione, ed adotta le misure di prevenzione e protezione necessarie alla tutela della lavoratrice gestante/puerpera.

In base alla suddetta valutazione si stabilisce, caso per caso:

- se la lavoratrice può continuare a svolgere la propria mansione all'interno dell'Istituto Scolastico;
- se la lavoratrice può continuare a svolgere la propria mansione all'interno dell'Istituto Scolastico con l'adozione di dpi, ovvero con alcune limitazioni, ovvero attraverso l'assegnazione ad altra mansione;
- se la lavoratrice non può continuare a svolgere la propria mansione all'interno dell'Istituto Scolastico.



7 - domanda di congedo per maternità/puerperio - annotazioni gestionali

La domanda di congedo per maternità, va presentata direttamente all'Istituto Scolastico, allegando il certificato medico indicante la data presunta del parto.

Per ogni maternità **occorrono due domande**:

- la **prima domanda**, riguarda il periodo che termina con la data presunta del parto. In tal senso, è **onere della lavoratrice** presentare la **domanda di congedo**, non appena è consapevole della propria gravidanza, producendo il corrispondente certificato medico;
- la **seconda domanda**, riguarda il periodo successivo al parto, e deve essere presentata allegando il certificato di nascita, entro 30 gg. dalla nascita.

La sola domanda pre-parto non copre l'intero periodo di maternità.

Esistono diversi tipi di congedo di maternità, ciascuno dei quali presuppone requisiti e documenti diversi:

tipologia di congedo	caratteristiche
congedo ordinario	due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto
congedo flessibile	un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto
congedo con astensione interamente dopo il parto	cinque mesi dopo il parto
congedo per gravidanza a rischio o per mansioni incompatibili (nell'impossibilità di assegnare la gestante ad altre mansioni compatibili)	astensione anticipata prima del periodo di maternità obbligatoria
congedo di puerperio prorogato (in caso di mansioni o luoghi di lavoro incompatibili con l'allattamento, ove sussista l'impossibilità di assegnare la puerpera ad altre mansioni compatibili)	fino ad ulteriori quattro mesi successivi alla maternità obbligatoria (nota: l'interdizione prorogata, non va confusa con il congedo parentale per la cura e l'assistenza dei minori)



Congedo di maternità ordinario

Per questa tipologia di domanda, è necessario allegare il certificato di gravidanza riportante la data presunta del parto.

La domanda va presentata prima dell'ingresso in maternità obbligatoria.

Congedo di maternità con flessibilità

E' necessario produrre la domanda ed allegare:

- un certificato del ginecologo (non del medico di base), riguardo la possibilità che la richiedente lavori durante l'ottavo mese;
- ottenere il parere favorevole del Dirigente Scolastico (che a sua volta acquisisce quello del medico competente e dell'rspp), riguardo la possibilità che la richiedente lavori durante l'ottavo mese.

Congedo di maternità con astensione interamente dopo il parto

E' necessario produrre la domanda ed:

- allegare un certificato del ginecologo, riguardo la possibilità che la richiedente lavori fino alla data presunta del parto/data del parto;
- ottenere il parere favorevole del Dirigente Scolastico (che a sua volta acquisisce quello del medico competente e dell'rspp), riguardo la possibilità che la richiedente lavori fino alla data presunta del parto/data del parto.

Congedo di maternità anticipata (per gravidanza a rischio ovvero per mansioni incompatibili, nell'impossibilità di assegnare la gestante ad altre mansioni compatibili)

Perché la domanda possa essere accolta è necessario che:

- il medico trasmetta in via telematica all'INPS il certificato di gravidanza riportante la data presunta;
- sia stato rilasciato un provvedimento di interdizione anticipata da parte dell'ATS (in caso di gravidanza a rischio) o dall'Ispettorato del lavoro (in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza - verificata l'impossibilità di assegnazione della gestante ad altra mansione compatibile).

Congedo di puerperio prorogato (allattamento a rischio)

E' necessario produrre la domanda, ed ottenere il parere favorevole del Dirigente Scolastico (che a sua volta acquisisce quello del medico competente e dell'rspp); a fronte del suddetto parere favorevole, la gestante può richiedere l'astensione dal lavoro all'Ispettorato Territoriale del Lavoro; tale domanda si intende accolta dall'Ispettorato, a seguito del rilascio del **provvedimento di interdizione prorogata**.